

LAVOROdi **MARIO TAURINO****Esonero donne: piena operatività dal 1.07.2022**

Con la circolare 23.06.2023, n. 58 l'Inps ha emanato le istruzioni per l'utilizzo dell'agevolazione rivolta all'assunzione o trasformazione di donne cosiddette "svantaggiate", per il periodo 1.07.2022-31.12.2023.

La L. 178/2020, tra le altre, aveva previsto misure finalizzate alla riduzione del costo del lavoro riguardanti le assunzioni di **donne c.d. "svantaggiate"** effettuate tra il 1.01.2021 e il 31.12.2022; la L. 197/2022 ha esteso la suddetta misura alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato, verificatesi tra il 1.01.2023 e il 31.12.2023, apportando anche un'importante novità: in luogo del precedente importo massimo annuale di esonero (6.000 euro), la nuova Manovra ha aumentato il suddetto **limite a 8.000 euro** annui, confermando, comunque, la durata del beneficio.

L'Inps, con la circolare n. 58/2023, ha riepilogato le **principali caratteristiche**.

Datori di lavoro destinatari - La misura si rivolge ai **datori di lavoro privati**, anche non imprenditori e compresi i datori del settore agricolo, con esclusione di datori domestici e imprese del settore finanziario, nonché le imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione Europea.

Lavoratrici per le quali spetta l'incentivo - L'esonero, sia per il 2022 che per il 2023, si applica in caso di assunzione di donne: con almeno 50 di età e **"disoccupate da oltre 12 mesi"**; di **qualsiasi età**, residenti in **"regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea"** e che siano **prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi**: il soggetto, dunque, deve risultare residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1.01.2022-31.12.2027), pur considerando che il rapporto di lavoro potrà svolgersi anche al di fuori delle aree indicate; di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in **settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi**: considerando che tali settori e professioni sono annualmente individuati con apposito decreto, per il 2023 è necessario fare riferimento al Decreto Interministeriale 327/2022; di **qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi**: con tale espressione si intendono donne che, negli ultimi 6 o 24 mesi, hanno avuto rapporti subordinati inferiori a 6 mesi o che hanno svolto attività di lavoro non subordinato la cui remunerazione, su base annuale, sia inferiore a taluni limiti (5.500 euro per lavoro autonomo; 8.174 euro per le co.co.co.). Da notare, come il **requisito di svantaggio debba sussistere alla data dell'evento** per il quale si intende richiedere il beneficio: se si intende, dunque, richiederlo per un'assunzione a tempo determinato, il requisito deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato; se, invece, si tratta di trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.

Rapporti di lavoro incentivati - Il beneficio sarà riconosciuto per: le assunzioni **a tempo determinato**; le assunzioni **a tempo indeterminato**; le **trasformazioni a tempo indeterminato** di un precedente **rapporto a termine già agevolato**; le **trasformazioni a tempo indeterminato** di un precedente **rapporto a termine non agevolato**. L'incentivo spetta **anche in caso di part-time**, per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e con riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione; restano esclusi, invece, apprendistato, lavoro domestico, lavoro intermittente e le prestazioni di lavoro occasionale.

Periodo agevolato e misura dell'esonero - La durata massima dello sgravio dipende dalla tipologia di assunzione: per **12 mesi**, dalla data di assunzione **a tempo determinato** (e comprese eventuali proroghe durante il rapporto medesimo); per **18 mesi**, dalla data di assunzione **a tempo indeterminato**; per **18 mesi complessivi** i, in caso di **trasformazione a tempo indeterminato**, a partire dalla data di instaurazione di un **rapporto a termine già agevolato**; per **18 mesi**, in caso di **trasformazione a tempo indeterminato**, a partire dalla data di trasformazione di un **rapporto a termine non già agevolato**. Per quanto concerne la misura del beneficio, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, la stessa (per il 2023) è pari al **100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui**. Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni dal 1.07 al 31.12.2022, invece, ferme restando le